



Codice di Condotta a tutela dei minori e la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione discriminante

Indice

Art. 1 - Adozione e pubblicità del Codice di condotta	2
Art. 2 - Obblighi del Consiglio Direttivo e del Responsabile	2
Art. 3 - Doveri e obblighi dei tesserati	3
Art. 4 - Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici	3
Art. 5 - Diritti, doveri e obblighi degli atleti	4

MODIFICA	DEL	DESCRIZIONE	FIRMA
00	30/08/2024	Prima emissione	

Art. 1 - Adozione e pubblicità del Codice di condotta

1. Il presente Codice di condotta è adottato in conformità all'art 1 commi 1 e 3 del MOC ed è ispirato ai medesimi principi e finalità di cui alla normativa di riferimento.
2. Al Codice di condotta si applicano le medesime forme di comunicazione e pubblicità previste per il MOC.

Art. 2 - Obblighi del Consiglio Direttivo e del Responsabile

1. Il Responsabile adotta standard di condotta e buone pratiche che nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza contribuiscono all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana nella piena consapevolezza dei tesserati tutti dei propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele.
2. Il Responsabile adotta standard di condotta che contribuiscono alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, la valorizzazione delle diversità, per il pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore, nel rispetto dei diritti dei tesserati tutti.
3. Il Codice di condotta ha come obiettivo la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione anche attraverso la promozione da parte dei dirigenti e tecnici del benessere dell'atleta e della partecipazione dei tesserati tutti all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità.
4. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio direttivo adotta iniziative finalizzate alla partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.
5. Il Responsabile adotta annualmente ulteriori iniziative per le medesime finalità di cui sopra; è facoltà di qualsiasi tesserato proporre al Consiglio direttivo o al Responsabile, iniziative per le medesime, nonché alla promozione dei principi di cui al presente Codice.
6. Il Responsabile, in caso di violazione di una delle fattispecie di abuso, violenza e discriminazione, di cui all'art. 3 del MOC, nel rispetto del diritto di difesa e dei principi del giusto processo, commina sanzioni monitorie e inibitorie a chi pone in essere condotte contrarie agli obblighi previsti dal presente Codice di condotta (Fermi i provvedimenti degli organi della giustizia federale e ordinaria). Sono previste:
 - a) sanzioni monitorie (ammonizione e ammenda, applicate anche congiuntamente nei casi di recidiva) per tutti coloro (dirigenti, tecnici, tesserati, soci, e chiunque partecipi con qualsiasi funzione all'attività sportiva) che non si comportano secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e che non tengono una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati (es. linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo);
 - b) Sanzioni inibitorie con sospensione dall'attività:
 - I. in tutti i casi di recidiva reiterata per condotte dello stesso tipo di quelle per le quali l'autore è stato sanzionato più di due volte con sanzioni monitorie (fino a 3 mesi);
 - II. per i dirigenti e tecnici che abusano della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori (da 3 mesi a 12 mesi);
 - III. per i dirigenti e tecnici che non evitano il contatto fisico non necessario con i tesserati minori creando situazioni di intimità con gli stessi (da 3 mesi a 24 mesi);
 - IV. per i dirigenti e tecnici che non si astengono da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore ovvero non interrompono tale contatto qualora riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile contro gli abusi (da 6 mesi a 24 mesi);
 - V. per i dirigenti e tecnici che senza autorizzazione utilizzino, riproducano o diffondano immagini o video dei tesserati minori per finalità diverse da quelle educative e formative (da 3 mesi a 18 mesi).
 - b) Sanzioni inibitorie con squalifica dalle competizioni agonistiche:
 - I. per gli atleti che intrattengono contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte (da 3 mesi a 12 mesi);
 - II. diffondono materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto (da 3 a 12 mesi).
 - III. radiazione/espulsione dal GGS Q10 asd per coloro i quali reiterano condotte della stessa tipologia di quelle per le quali sono stati sanzionati una o più volte con la sospensione o la squalifica;
7. Il presente sistema sanzionatorio è portato a conoscenza di tutti i destinatari del MOC attraverso i mezzi ritenuti più idonei dal GGS Q10 asd.

8. Il Consiglio direttivo seleziona gli operatori sportivi con modalità che ne garantiscono la idoneità a operare nell'ambito delle attività giovanili a diretto contatto con i minori, mediante apposite procedure di selezione che prevedono tra l'altro la copia del certificato del casellario giudiziale. Annualmente verifica la sussistenza delle circostanze e quando necessario richiede il rinnovo del certificato del casellario giudiziale.
9. Il Consiglio direttivo propone annualmente corsi di formazione per i soggetti che lavorano con i minori, e informa dei protocolli adottati coloro che esercitano responsabilità genitoriale e tutti i dirigenti.
10. È garantita la riservatezza delle segnalazioni e delle informazioni comunque ricevute o reperite in relazione alle stesse. Si applica l'art. 7 del MOC.

Art. 3 - Doveri e obblighi dei tesserati

1. Tutti i tesserati hanno l'obbligo di:
 - a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati astenendosi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
 - b) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi; garantendo la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
 - c) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva,
 - d) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva, affrontando in modo proattivo eventuali comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
 - e) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi) segnalando al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponcano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 4 - Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici

Oltre agli obblighi di cui all'articolo precedente, i dirigenti sportivi e i tecnici hanno altresì l'obbligo di:

- a) prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione sostenendo i valori dello sport, e educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive; contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori, condividendo gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità per il perseguimento di tali obiettivi, coinvolgendo nelle scelte anche coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori, promuovendo un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- c) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori, astenendosi dal creare situazioni di intimità e attuando in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale
- d) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile;
- e) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante social network;
- f) implementare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo, segnalando eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- g) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- h) aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto e sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- i) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità istituzionali (educative e formative), acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che

esercitano la responsabilità genitoriale;

- j) segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponcano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

Art. 5 - Diritti, doveri e obblighi degli atleti

1. Gli atleti del GGS Q10 asd hanno altresì i seguenti diritti, doveri, e obblighi:

- a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco, rispettando e tutelando la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutando in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità per il loro raggiungimento, anche con il supporto di chi esercita la responsabilità genitoriale, eventualmente confrontandosi anche con gli altri atleti;
- c) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- d) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino se o altri;
- e) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- f) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- g) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- h) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, nonché al Responsabile;
- i) segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che esponcano se o altri a pericolo o pregiudizio.